

Assemblea nazionale dei Soci – Bologna, 15 giugno 2014
disposizioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale

- 1) Prima di procedere alle votazioni, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 dello Statuto, l'Assemblea delibera sul numero dei Soci da eleggere nel Consiglio Direttivo nazionale. Secondo quanto stabilito al comma 2 dell'art. 12 dello Statuto, dovrà essere un numero di *«almeno cinque e non più di quindici membri»*.
- 2) Esercitano il diritto di voto i Soci che, alla data del **25 maggio 2014**, risultino in regola col pagamento della quota sociale del 2014.
- 3) A norma di Statuto (art. 11, comma 5) *«ogni socio non potrà essere portatore di più di due deleghe»*; a ciascun delegato potranno quindi essere consegnate fino ad un massimo di tre schede elettorali.
- 4) Nella scheda elettorale potrà essere indicato un solo nominativo fra quelli dei candidati, riportandone nome e cognome in carattere leggibile (es. stampatello maiuscolo).
- 5) Prima di passare alle votazioni, l'Assemblea elegge un Commissione elettorale composta da tre membri, scelti tra i Soci che non sono candidati. La Commissione così costituita elegge al suo interno il Presidente, quindi riceve dalla Segreteria numero ed elenco alfabetico nominativo dei Soci presenti aventi diritto al voto e le deleghe pervenute. Provvede quindi alla verifica dei casi di dubbio diritto al voto e all'accertamento della legittimità delle deleghe affidate a ciascun delegato. Una volta verificato il numero di schede elettorali necessarie, provvede a vidimarle tramite firma del Presidente della Commissione. Tramite chiamata nominativa ciascun votante riceverà il numero di schede a lui attribuite e provvederà ad esprimere il proprio voto e quello di ciascuno dei Soci dai quali ha ricevuto delega.
- 6) Al termine della votazione la Commissione provvederà immediatamente allo spoglio delle schede e alla individuazione degli eletti, secondo le disposizioni statutarie (art. 12, comma 2). Il Presidente della Commissione provvede quindi alla proclamazione degli eletti e dichiara chiuse le operazioni di voto.
- 7) Il nuovo Consiglio Direttivo nazionale così costituito si insedia immediatamente e potrà provvede all'elezione del proprio Presidente, ed eventualmente del Vice-presidente, secondo quanto stabilito all'art. 14 dello Statuto.